L’azienda mi ha pagato il rimborso di alcune spese di trasferta. Saranno soldi tassati?

No, i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti effettuati in forma diversa (ad esempio biglietti di autobus, treni, aerei, ecc) rimangono esclusi dalla formazione del reddito da lavoro, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata. Stesso principio altresì sui rimborsi delle spese per viaggi e trasporti non di linea – come taxi o noleggio con conducente (NCC) – pagati con metodi tracciabili, che ai sensi della Legge di Bilancio 2025, comma 81, non concorrono alla formazione del reddito

Dichiarazione 2026 ai tempi supplementari

La dichiarazione fiscale non presentata offre comunque la possibilità di rimediare entro 90 giorni con un modello tardivo. In parole povere sin tratta della stessa dichiarazione che si sarebbe dovuta presentare entro il termine ordinario, solo appunto trasmessa tardivamente entro la soglia di tolleranza di questi 90 giorni extra, coi normali effetti fiscali che si generano dalle situazioni di credito o di debito, fatti salvi gli interessi e le sanzioni applicati in forma più lieve secondo l’istituto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione non presentata: come e quando recuperare?

Tutte le dichiarazioni 2026 relative all’anno d’imposta 2025 che avrebbero dovuto essere tramesse entro il termine ordinario del 2 novembre (mod. REDDITI, IRAP), possono comunque essere inviate con un modello tardivo entro il prossimo 1° febbraio 2027 usufruendo della “finestra” di 90 giorni extra concessa dall’ordinamento fiscale per le dichiarazioni non presentate, ma per le quali verteva appunto l’obbligo di presentazione.

Quest’anno il termine ordinario è scoccato il 2 novembre, quindi i “tempi supplementari” del modello tardivo scadrebbero il 31 gennaio, che però sarà domenica, e ciò regala un giorno in più facendo slittare ulteriormente la dead-line al 1° febbraio 2027 (è possibile chiedere assistenza a CAF ACLI).

Dichiarazione tardiva con ravvedimento operoso

Sui modelli tardivi 2026 si estende lo “scudo” del ravvedimento operoso che interviene quando il contribuente, non avendo adempiuto ad un obbligo fiscale, dimostra comunque di voler rimediare spontaneamente all’inadempienza. Il risultato sarà quello di avere una sanzione più mitigata rispetto a quella ordinaria, il cui importo varierà a seconda della presenza o meno di un’imposta nella dichiarazione tardiva.

Quindi:

- se dalla dichiarazione tardiva non emergesse nessuna imposta dovuta, il conto sarebbe presto fatto perché si applicherebbe una sanzione pari a 1/10 di quella ordinaria (250 euro), cioè in buona sostanza 25 euro per effetto del ravvedimento operoso a causa della consegna tardiva;
- se invece la dichiarazione fosse a debito, quindi con imposta dovuta, si dovrebbero versare, oltre all’imposta medesima e alla sanzione per consegna tardiva, anche gli interessi calcolati a partire dalla scadenza ordinaria del 2 novembre, più la sanzione per omesso versamento, calcolata anch’essa a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione tardiva.

Al contrario, una volta esauriti i 90 giorni supplementari per l’invio (quindi in pratica a partire dal 2 febbraio) i modelli 2026 non presentati nemmeno come tardivi, verranno considerati a tutti gli effetti omessi.

Bonus casa impari tra usufruttuari, comodatari e conviventi

Bonus casa garantito, ma impari, anche per soggetti non proprietari dell’immobile come usufruttuari, comodatari, inquilini e familiari conviventi. Dal 2025, e quindi con effetto dalle dichiarazioni 2026, le aliquote delle detrazioni sui lavori di ristrutturazione e risparmio energetico sono state differenziate a seconda dell’immobile oggetto degli interventi, riservando l’aliquota maggiorata del 50% alle sole abitazioni principali e quella standard (36%) su tutti gli altri immobili purché abitativi. Per altro, salvo proroghe (per ora incerte) allo studio nell’imminente Legge di Stabilità 2027, le stesse aliquote dovrebbero calare il prossimo anno rispettivamente dal 50 al 36 per cento sulle prime case e dal 36 al 30 per cento su tutte le altre.

La grande novità, quindi, introdotta due anni fa dal 1° gennaio 2025, è stata quella

di “sezionare” in due diverse aliquote il funzionamento dei bonus che fino a quel momento poggiavano su un blocco mono-aliquota a prescindere dall’immobile dove si eseguivano gli interventi: 50% applicato sulle ristrutturazioni e 65% sul risparmio energetico. Adesso invece la doppia aliquota 50-36% (destinata probabilmente a calare) accomuna entrambe le detrazioni premiando maggiormente i lavori sulle dimore principali. E qui arriviamo al punto, cioè la questione che accennavamo in apertura in merito alla detrazione “impari” per alcune tipologie di soggetti. A seconda infatti del titolo o del diritto che un certo soggetto ha sull’immobile utilizzato come abitazione principale, non è detto che possa usufruire dell’aliquota maggiorata al 50%. Una recente faq dell’Agenzia Entrate pubblicata su Fiscooggi il 23 ottobre risponde ad esempio al caso di un padre che cede al figlio la nuda proprietà dell’appartamento in cui vivono entrambi insieme alla moglie/mamma. Il padre chiede appunto se riservando per sé stesso l’usufrutto ed effettuando lui i lavori sull’abitazione potrebbe poi detrarli nella dichiarazione.

La risposta è certamente positiva perché tra i beneficiari del bonus rientrano non solo i titolari del diritto di proprietà, ma anche coloro che detengono un diritto reale di godimento (come l’usufrutto o lo stesso diritto d’uso o di abitazione). Non solo, ma all’usufruttuario sarà anche permesso di applicare l’aliquota maggiorata al 50% legata agli immobili destinati ad abitazione principale, chiaramente laddove sussista la residenza e la dimora nella casa. Chi invece non potrà usufruire dell’aliquota maggiorata ma dovrà accontentarsi del bonus ordinario, pur effettuando lavori sulla casa utilizzata come abitazione, è tutta un’altra schiera di soggetti che il legislatore, nello strutturare la nuova formula dei bonus casa, ha voluto evidentemente “marginalizzare” sulla base di un diritto giuridicamente minore rispetto al possesso o al godimento. Parliamo infatti dei comodatari, degli inquilini in affitto e dei familiari conviventi del possessore (figli, coniuge), che laddove effettuassero degli interventi avrebbero sì diritto alla detrazione, ma nello specifico non potrebbero richiederne l’aliquota maggiorata.

Quanto agli inquilini, è necessaria ovviamente la sussistenza di un contratto d’affitto registrato, ragion per cui se una coppia abitasse in affitto in un appartamento e volesse ristrutturarlo col bene stare del titolare, ma di fatto a figurare come inquilino titolare del contratto di locazione fosse solo un membro della coppia, l’altro membro non avrebbe possibilità di detrarre i lavori anche se contribuisse a pagarli. Quanto invece ai familiari conviventi, il diritto alla detrazione non è circoscritto alla sola abitazione dove di fatto avviene la convivenza, ma è distribuito su qualunque altro immobile sia posseduto dalla persona con cui quel familiare convive (ad esempio se la moglie paga i lavori della ristrutturazione di una seconda casa al mare posseduta dal marito potrà comunque detrarli nonostante la seconda casa al mare non sia quella dove principalmente i due coniugi convivono). Quanto infine ai comodatari è necessario, per una corretta applicazione del bonus, che il comodato sussista già al momento dell’avvio dei lavori e perduri fino alla loro

chiusura e al momento del pagamento.

In caso di successione, se l’attivo ereditario supera la soglia dei 100.000 euro solo in un secondo momento, ad esempio a seguito di un rimborso fiscale, diventa obbligatorio presentare la dichiarazione di successione?

Generalmente perché non vi sia l’obbligo di dichiarazione di successione, debbono ricorrere congiuntamente queste tre condizioni:

• l’eredità è devoluta esclusivamente al coniuge e/o ai parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea retta);
• il valore complessivo dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro;
• nell’eredità non sono presenti immobili né diritti reali immobiliari.

Il punto è che tali requisiti, oltre a sussistere congiuntamente, devono anche mantenersi invariati nel tempo, cioè nel senso che laddove in un secondo momento dovessero entrare a far parte dell’asse ereditario ulteriori beni o valori che facessero lievitare il volume dell’eredità al di sopra della soglia di 100.000 euro (come appunto nel caso di un rimborso fiscale pervenuto solo dopo), ecco che a quel punto scatterebbe l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

Firma elettronica avanzata; tutti i vantaggi

Lo sai che CAF ACLI Service Roma ti dà l’opportunità di firmare le tue pratiche fiscali attraverso la FEA, ovvero la Firma Elettronica Avanzata? Abilitando la firma elettronica (che avrà lo stesso valore di una normale firma a mano) è possibile velocizzare l’esecuzione delle pratiche fiscali adempiute con l’ausilio di CAF ACLI.

L’attivazione della FEA è gratuita, non comporta alcun costo, e può essere effettuata sia presso le nostre sedi territoriali, che attraverso myCAF, l’area riservata del nostro sito.

Che cos’è la Firma Elettronica Avanzata?

La FEA (Firma Elettronica Avanzata) è una firma digitale che ha lo stesso identico valore della tradizionale firma su carta. CAF ACLI Service Roma ha implementato questa novità non solo per automatizzare e velocizzare il disbrigo delle pratiche fiscali, ma anche per disincentivare l’utilizzo della carta e rendere perciò un servizio più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Quali sono i vantaggi della Firma Elettronica Avanzata?

L’attivazione della FEA non costituisce un obbligo. Tuttavia scegliere di attivarla implica dei chiari vantaggi dal punto di vista pratico:

- è gratuita;
- è comoda
- è sicura;
- è sostenibile sul piano ambientale;
- ti permette di firmare elettronicamente le tue pratiche.

Cosa accade quando si firma con la FEA?

Nel momento in cui viene firmata una certa pratica fiscale con la FEA (ad esempio il Modello 730), il contribuente riceve un codice OTP tramite SMS col quale potrà confermare e concludere il modello.

Come si attiva la Firma Elettronica Avanzata?

È possibile attivare gratuitamente la FEA: presso una delle nostre sedi CAF ACLI; oppure online tramite l’area myCAF.

Se ci si reca presso una sede territoriale servirà portare con sè:

- un documento d’identità in corso di validità;
- la tessera sanitaria;
- l’indirizzo mail e il telefono cellulare (necessari per inviare il codice OTP che servirà poi per apporre di fatto la firma elettronica sulle pratiche).

Se invece si vuole attivare la FEA tramite l’area myCAF sarà necessario:

- effettuare la registrazione (anch’essa gratuita) al sito CAF ACLI;

- accedere alla sezione dedicata “La mia firma da casa”;
- completare l’attivazione coi pochi passaggi indicati dalla procedura.

Una volta registrato, l’utente potrà inoltre accedere a diversi servizi quali l’archivio digitale predisposto per salvare ogni pratica fiscale svolta presso CAF ACLI Service Roma, oppure accedere all’altro archivio digitale dove invece possono essere conservati tutti i documenti occorrenti per l’elaborazione delle pratiche (fatture, scontrini, contratti, ecc).

FONTE CAF ACLI

Legge di Bilancio 2027: cosa cambia per Irpef, pensioni, casa e Partite Iva

Fisco e casa protagonisti nella manovra 2027 appena varata da Palazzo Chigi. Una Legge di Stabilità dal valore complessivo di 26 miliardi, che da adesso intraprenderà il classico tragitto di consultazione parlamentare per arrivare, necessariamente entro il 31 dicembre, al definitivo disco verde dell’approvazione di Camera e Senato.

Nuova Irpef 2027: aliquota 33% fino a 55.000 euro

In questo percorso spicca anzitutto la rimodulazione dell’Irpef in chiave di allargamento del ceto medio. Non viene infatti intaccata nessuna delle tre aliquote già in vigore dal 1° gennaio 2026, ma viene appunto ampliato lo scaglione di mezzo associato all’aliquota del 33%, vale a dire quello attualmente compreso tra 28.000 e 50.000 euro, che invece dal prossimo gennaio, stando al DDL Stabilità, dovrebbe innalzarsi fino a 55.000 euro.

Quindi, schematizzando, dall’attuale Irpef così strutturata:

Redditi	**Aliquota**
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro	33%
Oltre 50.000 euro	43%

si passerebbe a questa nuova Irpef 2027:

Redditi	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23% (invariata)
Oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro	33% (invariata)
Oltre 55.000 euro	43% (invariata)

Redditi da lavoro: tassazione ultra-light all'1% su incrementi dei giovani dipendenti

Novità in arrivo anche sui redditi da lavoro, visto che sarebbe prevista, in sostituzione dell'Irpef, un'imposta "forfetaria" dell'1% sugli "incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro specifici limiti di reddito e di importo". Il comunicato del Governo del 28 ottobre usa proprio questa formula un po' generica, "incrementi del reddito"; bisognerà dunque vedere in che modo si vorrà declinare questa novità in senso pratico, se si tratterà cioè di incrementi reddituali strutturali, dovuti ad esempio alla crescita professionale del lavoratore da un anno all'altro, o se invece si vuole alludere ai più specifici premi di produttività. Sarà inoltre da individuare il profilo dei beneficiari di questo 1%, nel senso dell'età e dei limiti reddituali entro cui potrà essere applicata l'imposta sostitutiva.

Regime Forfetario 2027: nuova soglia ricavi da 85.000 a 100.000 euro

Restando in tema di imposte sostitutive, viene ancora allargato il regime forfetario, che dopo il primo "scatto" introdotto nel 2023 vede nuovamente innalzarsi la soglia dei ricavi conseguiti nell'anno precedente per poter appunto beneficiare del regime agevolativo in sostituzione dell'Iva. Nel 2023 la soglia si era appunto innalzata da 65.000 a 85.000 euro, mentre dal 2027 passerà da 85.000 a 100.000 euro.

Bonus casa: conferma totale anche per il 2027

Come accennavamo anche il settore casa è ricompreso nel pacchetto di norme. Il piatto forte è senza dubbio la conferma in blocco delle detrazioni sui lavori edili e di risparmio energetico, che dunque vedranno stabilizzarsi per altri 12 mesi le due aliquote al 50 e 36 per cento per gli interventi eseguiti rispettivamente su abitazioni principali e altre abitazioni.

Cedolare secca dal 10 al 5 per cento su canoni

concordati

Spazio infine anche per la cedolare secca che vede introdurre due novità: l'abbassamento strutturale dal 10 al 5 per cento dell'aliquota agevolata sui contratti a canone concordato (resta immutato il 21% sulle locazioni siglate a canone di mercato) e in più l'ulteriore abbassamento della stessa aliquota all'1% nel caso specifico degli immobili affittati ai giovani fino a 35 anni.

FONTE CAF ACLI

Scadenze 2 novembre

Tra poco più di una settimana, lunedì 2 novembre (visto che la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di sabato), si passerà dall'ultimo grande "tax day" dell'anno (o penultimo, volendo considerare anche il saldo IMU del 16 dicembre). Il 2 novembre, però, si concentra un poker di adempimenti che chiama raccolta in primis il Modello REDDITI, poi il Modello IRAP, il 770 e le Certificazioni uniche 2026 riguardanti esclusivamente i redditi esenti o non dichiarabili attraverso la precompilata. In realtà si aggiungerebbe anche un quinto appuntamento, cioè la scelta (facoltativa per chi non ha presentato la dichiarazione 2026) della destinazione delle quote "per mille" dell'Irpef (8, 5, 2 per mille).

Modello REDDITI 2026 per autonomi, dipendenti e società

La grande platea chiamata a raccolta entro il 2 novembre è quella del Modello REDDITI, declinato in tutte le sue quattro versioni:

- Redditi persone fisiche 2025;
- Redditi società di persone 2025;
- Redditi società di capitali 2025;
- Redditi enti non commerciali ed equiparati 2025.

La presentazione del modello, che nella tipologia delle persone fisiche coinvolge anche i contribuenti che, pur tenuti a farlo, non hanno presentato il 730, può essere effettuata avvalendosi di un intermediario abilitato come CAF ACLI, oppure, nel caso di gruppi societari, tramite una società appartenente al gruppo.

Modello IRAP e Modello 770/2026, chi è obbligato a presentarli

Appuntamento anche per il Modello IRAP che serve a dichiarare l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP appunto). Fra quelli tenuti a presentarlo vi sono:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d'impresa;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
- le società e gli enti soggetti all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES);
- gli enti privati residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Quanto invece al Modello 770, la scadenza coinvolge i sostituti d'imposta. Il 770 va quindi trasmesso telematicamente entro il 2 novembre per comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati fiscali legati alle ritenute operate nel corso del 2025, ai versamenti effettuati, alle compensazioni, ai crediti d'imposta e ad altri elementi contributivi e assicurativi.

La presentazione del Modello 770 è un adempimento che coinvolge una vasta platea di soggetti: dalle imprese individuali alle società di capitali, dagli enti pubblici e privati agli intermediari finanziari, fino ai gestori di portali telematici che applicano ritenute su locazioni brevi.

Certificazioni Uniche 2026 redditi esenti

Infine entro la stessa data del 2 novembre devono essere trasmesse anche le Certificazioni uniche 2026 che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata, come ad esempio le borse di studio esenti per disposizione normativa, oppure i redditi erogati da enti previdenziali o le provvigioni.

FONTE CAF ACLI

Bonus mamme 2026; quando e come

richiederlo

Per il Bonus Mamme 2026 è scattato il semaforo verde. Dal 20 ottobre l'INPS ha infatti rilasciato le procedure operative che consentiranno fino al 31 dicembre di presentare domanda ai fini della prestazione economica pensata per le madri lavoratrici, che quest'anno, rispetto alla versione del 2025, vede incrementare da 40 a 60 euro la quota mensile, quindi fino a un massimo di 720 euro annui. Sempre l'INPS aveva annunciato con la Circolare 106 del 16 ottobre l'avvicinamento al "click-day" illustrando l'intero impianto regolamentare del bonus, dai requisiti alle modalità attraverso cui richiederlo.

Bonus Mamme 2026: quando fare domanda

L'INPS ha avviato il 20 ottobre il funzionamento delle procedure telematiche attraverso cui fare domanda per il Bonus Mamme 2026. La richiesta può essere presentata fino al 31 dicembre, o autonomamente dalla madre stessa tramite il sito stesso dell'INPS, oppure trovando assistenza presso gli enti di Patronato come il Patronato ACLI Roma.

Bonus Mamme 2026: qual è l'importo massimo

Come accennavamo, il Bonus Mamme 2026 sarà un po' più sostanzioso rispetto a quello del 2025, passando da 40 a 60 euro di quota mensile per un massimo annuo di 720 euro.

Bonus Mamme 2026: a chi spetta

I requisiti previsti dal Bonus Mamme 2026 sono di tre tipi:

- il numero dei figli,
- il tipo di occupazione,
- la soglia reddituale.

Vediamoli allora più dettagliatamente uno alla volta…

Bonus Mamme 2026 per lavoratrici dipendenti ed autonome

Quanto all'attività di lavoro, scrive l'INPS nella Circolare 106, il Bonus Mamme 2026 stabilisce che "le lavoratrici madri devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o

lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome". Un netto segnale, quindi, già arriva con l'esclusione delle collaboratrici domestiche, strutturando un bonus "dualistico" per sole lavoratrici dipendenti o autonome.

Bonus Mamme 2026: quanti figli bisogna avere

Arriviamo poi al numero dei figli. Per ottenere il Bonus Mamme ce ne devono essere almeno due (anche adottati o in affidamento preadottivo) e di questi due il più piccolo deve avere un'età inferiore a dieci anni; nel caso però i figli siano tre o più di tre il più piccolo deve avere un'età inferiore a diciotto anni. Fa presente l'INPS che "il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026". In quest'ultimo caso, cioè quando i presupposti si concretizzano in un momento successivo al 1° gennaio 2026, "il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito".

Essendo perciò la prestazione su base mensile (sebbene poi di fatto verrà chiaramente pagata in un'unica soluzione in riferimento a tutto il 2026), nel caso delle madri che hanno raggiunto i requisiti successivamente al 1° gennaio 2026, il bonus verrà calcolato a partire dallo stesso mese in cui sono stati raggiunti. Ad esempio, una mamma che al 1° gennaio 2026 aveva un solo figlio e che poi ad aprile ha dato alla luce il secondo, riceverà la "summa" dei 60 euro mensili calcolata a partire da aprile (cioè 60 per 9 mensilità da aprile a dicembre). Stesso ragionamento, ma al contrario, per quelle mamme che, pur in possesso dei requisiti già al 1° gennaio 2026, potrebbero averli visti decadere in corso d'anno. Ad esempio una mamma con due figli di 9 e 11 anni già alla data del 1° gennaio 2026, riceverà un bonus calcolato fino al mese del 2026 in cui il più piccolo non avrà compiuto 10 anni.

Bonus Mamme 2026: reddito da lavoro entro 40.000 euro

C'è infine il terzo requisito, che ovviamente da operatori CAF è quello che più ci interessa, ovvero l'aspetto reddituale della madre richiedente. "Per accedere al nuovo bonus mamme – si legge nella circolare – è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui". Non è quindi un bonus basato sul valore familiare dell'ISEE (caratteristica in comune col Bonus affitti ai genitori separati) e tantomeno basato sul reddito complessivo individuale totalizzato dalla madre nell'anno precedente (in tal caso sarebbe stato facilmente riscontrabile dal 730 o dalla CU).

Il riferimento è unicamente il reddito da lavoro o la somma dei redditi da lavoro, dipendente e/o autonomo, percepiti nell'anno stesso in cui si chiede il bonus, nel cui cumulo vanno conteggiati anche "i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto di lavoro, quali le indennità per congedo di maternità, di malattia o di congedo straordinario, trattamenti di integrazione salariale. Non rilevano, invece, le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, quali NASpI, DIS-COLL e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti".

Mettevamo in risalto il fatto che il bonus guarda al reddito percepito nell'anno stesso in cui viene chiesto, proprio perchè nel chiederlo la madre dovrà in buona sostanza auto-dichiarare sotto la sua responsabilità il possesso di tutti requisiti, ivi compreso quello reddituale, ottenendo cioè il pagamento della prestazione praticamente "sulla fiducia", salvo poi le debite verifiche che l'INPS farà a posteriori. Questo per dire che in certe situazioni meno sicure, in cui il reddito si attesta pressappoco sul crinale dei 40.000 euro, ma con possibili scavalchi oltre la soglia, bisognerà valutare con attenzione se chiedere o meno il bonus, considerando appunto che il 2026 non è ancora concluso.

FONTE CAF ACLI

Box detraibile anche se il venditore non è ditta edile

2 novembre data da segnare in rosso sul calendario. Non solo per i contribuenti (persone fisiche, enti e società) che devono presentare la dichiarazione, ma anche per i sostituti d'imposta con l'obbligo di comunicare tramite il Modello 770 le ritenute fiscali effettuate nel 2025 sui compensi erogati ai propri lavoratori.

Modello 770, cosa ci si dichiara?

Il Modello 770 serve appunto per comunicare le ritenute effettuate nell'anno d'imposta precedente a quello in cui si trasmette:

- sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- sui redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- sui dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- sulle locazioni brevi inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- sulle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

Modello 770, da chi deve essere trasmesso?

Tra i soggetti tenuti a trasmettere il Modello 770 figurano:

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomìni;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato.

Per avere un elenco più esteso dei soggetti tenuti alla presentazione si può consultare la nostra scheda tecnica sul Modello 770. In ogni caso, fissando un appuntamento presso una sede CAF ACLI, i sostituti interessati potranno usufruire dell'assistenza dei nostri operatori ai fini della trasmissione telematica.

Entro il 2 novembre invio CU dei redditi esenti

Il 2 novembre, però, segna anche un'ulteriore scadenza relativa all'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2026 contenenti esclusivamente i redditi conseguiti nel 2025 che però sono fiscalmente esenti oppure rimasti esclusi dai modelli della dichiarazione precompilata. Parliamo in buona sostanza di una fetta ormai residuale di redditi cosiddetti esenti o comunque non dichiarabili tramite la precompilata, visto che gli invii delle "classiche" CU dei lavoratori dipendenti, pensionati ed autonomi hanno tutt'altra scadenza – solitamente a metà e fine marzo – appunto per la predisposizione di quelli che saranno poi i modelli precompilati.

Se hai sbagliato il 730 puoi risolvere con il reintegrativo

Agli errori commessi nel 730 si può porre velocemente rimedio, specie se si tratta di errori che il dichiarante ha commesso a suo sfavore, dichiarando cioè dei redditi in eccesso o dimenticando di inserire certe spese detraibili che avrebbero dato diritto a un maggior risparmio d'imposta. La soluzione in questi casi è il "round" di recupero del 730 integrativo, ovvero un modello fatto appositamente per raddrizzare le disattenzioni contenute nel dichiarativo originario presentato entro la scadenza ordinaria del 30 settembre.

730 integrativo: quando scade?

Il 730 integrativo scade ogni anno il 25 ottobre. Quest'anno però il termine slitta al 26 perchè il 25 sarà domenica. Entro quella data, con l'ausilio degli operatori CAF ACLI Service Roma, si potrà quindi intervenire sul 730/2026 già trasmesso laddove in un secondo momento si riscontrassero errori che abbiano creato un danno economico a discapito del contribuente.

730 integrativo: quando si può fare?

Per errori "a discapito" si intendono appunto le eventuali sviste da cui siano scaturiti:

- un debito maggiore del dovuto
- oppure un credito minore rispetto a quello spettante.

L'esempio più comune, come accennavamo, è appunto quando ci sono delle spese detraibili (sostenute per sé o per un familiare a carico) che per disattenzione, o perché magari si erano smarrite delle fatture rinvenute solo dopo, non sono state dichiarate nel primo 730.

730 integrativo: posso farlo da solo?

Una delle classiche domande che si pone la maggior parte dei contribuenti è se sia possibile trasmettere da soli il 730 integrativo, un po' come se fosse un normale 730 precompilato. Allora diciamo: no, in linea di massima la presentazione autonoma del 730 integrativo non è (quasi) mai possibile come invece accade per i normali precompilati.

Dipende però anche dalla tipologia di integrativo che serve al contribuente. A questo punto va fatta una distinzione, perchè il 730 integrativo presuppone infatti tre diverse tipologie di modello che variano a seconda della correzione che si intende effettuare:

- tipologia “01” (cioè il codice numerico da inserire sul frontespizio per distinguere il modello), qualora la correzione fosse effettuata solo per modificare determinati redditi dichiarati in misura superiore rispetto a quelli effettivamente percepiti, oppure per inserire oneri detraibili/deducibili dimenticati in precedenza;
- tipologia “02”, se invece si dovessero rettificare soltanto i riferimenti del sostituto d’imposta;
- tipologia “03”, se le rettifiche riguardassero sia i dati del sostituto che i redditi computati in eccesso o le voci detraibili/deducibili.

Quindi, per tornare alla domanda “Posso trasmettere da solo il 730 integrativo?”, la risposta corretta è che l’unica tipologia di integrativo, fra le tre che abbiamo indicato, per la quale si può anche fare a meno di rivolgersi agli intermediari come CAF ACLI è la “02” (correzione del sostituto), e per di più solo se il 730 originario fosse stato a sua volta trasmesso in via autonoma tramite precompilata sul sito AdE.

730 integrativo: se non posso farlo da solo…

In tutti gli altri casi la trasmissione autonoma non è fattibile, quindi servirà per forza affidarsi a un intermediario come CAF ACLI Service Roma presentando tutta la documentazione che dimostri la necessità della correzione (quindi ad esempio le eventuali fatture dimenticate o gli eventuali redditi dichiarati in misura più elevata di quanto realmente percepito).

FONTE CAF ACLI